



COMUNE
DI AQUILEIA

REGOLAMENTO EROGAZIONE BONUS BEBE'

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 dd. 15.06.2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 07.04.2021

REGOLAMENTO EROGAZIONE BONUS BEBE'

Regolamento Comunale per la concessione degli assegni una tantum denominati "Bonus Bebe'" correlati alle nascite e alle adozioni di minori.

ART.1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione alla politica dell'Amministrazione comunale di Aquileia che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi "una tantum" denominati "Bonus bebe'", correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2019.

ART.2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159
- b) primo figlio: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato;
- c) secondo figlio: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al primo figlio;
- d) terzo figlio: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al secondo figlio;
- e) quarto figlio e successivi: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al terzo figlio;
- f) figli gemelli: i figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presenti, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
- g) adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia).

ART. 3 Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidato condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
- d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

ART. 4 Requisiti

Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o adozione di minore avvenuta a partire dal 1 gennaio 2019

Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione le seguenti condizioni:

- il genitore e il figlio per la cui nascita o adozione si richiede il bonus devono in ogni caso essere residenti nel territorio del Comune di Aquileia al momento della presentazione della domanda di assegno da almeno un anno;
- la residenza dovrà essere mantenuta nel territorio del Comune di Aquileia per almeno tre anni dalla nascita o adozione del figlio pena decadenza del diritto del bonus con obbligo di restituzione.

Art. 5 Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate al protocollo dell'ente.

La domanda è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus.

Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione.

La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 6 Importo del bonus

Il bonus è concesso per i primi tre anni del bambino e relativo importo è determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 7 Cumulabilità

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno.

Art. 8 Disposizioni transitorie

Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2019 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 30 settembre 2020.

Art. 9 Verifiche

Ai sensi dell'art. 71 del DPR N. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in proprio possesso. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

Art. 10 Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie disponibili, nel caso dell'esaurimento delle stesse, con semplice delibera di Giunta Comunale, potrà in qualsiasi momento chiudere l'accettazione di nuove domande.